



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 23 maggio 2016

Protocollo: 60180 R.U.

All' ASSOCOSTIERI  
(assocostieri@assocostieri.it)

Rif.:

e. p.c.

Allegati: 1

Alla Direzione Regionale per la Sicilia

**OGGETTO:** D.M. 15.12.2015, n. 225 – Impiego agevolato di prodotti energetici ai sensi del punto 3, Tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95.

Si fa riferimento alla problematica segnalata da codesta Associazione, che sarebbe sorta con la Dogana di Augusta, relativa all'obbligo imposto ai soggetti beneficiari dell'agevolazione in argomento di munirsi di libretto di controllo ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 225/2015.

A tale proposito, si fa presente che l'esonero previsto al par. II della Circolare n. 11/D del 29 aprile 2016, attiene alla presentazione della dichiarazione di cui alla Circolare n. 5/D del 15 marzo 2016 e consente alle navi mercantili battenti bandiera comunitaria o nazionale che effettuano rifornimenti cosiddetti "spot" nel nostro Paese, per l'anno 2016, di approvvigionarsi di prodotto non denaturato proprio per il carattere di occasionalità dei medesimi. Non appare pertinente, quindi, il richiamo contenuto nella nota cui si risponde.

Quanto al distinto obbligo di munirsi del libretto di controllo previsto dal citato art. 6 del D.M. n. 225/2015, sono in corso degli approfondimenti per valutare la congruità, per le medesime finalità, dei documenti di bordo di cui le navi mercantili sono in possesso, sempreché contengano tutte le informazioni necessarie.

Relativamente, infine, al periodo durante il quale è stata concessa la possibilità di utilizzare, nei casi previsti da questa Agenzia, prodotto non denaturato si conferma che lo stesso è limitato all'anno in corso.

*Il Direttore Centrale*

**Prof. Avv. Arturo Tiberi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93*